

L'amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma

Mauro Ronco

SOMMARIO: 1. La specializzazione della concussione dall'estorsione, 35 – 2. L'evoluzione della tradizione dal codice toscano al Codice Rocco, 38 – 3. Il Codice Rocco e la sua interpretazione, 40 – 4. Le aporie della riforma della legge 6 novembre 2012, n. 190, 44 – 5. L'appartenenza dell'art. 319-*quater* alla famiglia delle corruzioni, 47 – 6. Le conseguenze di diritto intertemporale, 49.

1. La specializzazione della concussione dall'estorsione

Il delitto di concussione nasce dalla specializzazione dell'estorsione, in virtù della provenienza della minaccia dal pubblico agente, e non dalla specializzazione della corruzione. Francesco Carrara (1805–1888) ben mette in luce questo aspetto allorché, nel paragrafo 2566 del *Programma*, iniziando a parlare della concussione, dice che, nel suo “concetto generale”, essa sarebbe propriamente « il delitto di tutti coloro che adoperano la violenza contro altri per estorcere denaro »¹. Il Maestro toscano, dopo tale rilievo, ne attenua la portata, accedendo a una più ristretta interpretazione della concussione, come delitto proprio di coloro che « estorcono un lucro da altri *metu publicae potestatis* », mentre, se il lucro indebito è ottenuto minacciando soltanto « l'uso della forza privata », si ha l'“estorsione” o il “furto violento”². Il “concetto”, però, della concussione e dell'estorsione è il medesimo: « spoglio del patrimonio altrui mediante incussione di timore ». Il passaggio dal delitto “privato” al delitto “sociale” avviene quando « il timore si fa derivare da forza pubblica e non da forza privata ». Nel primo caso la considerazione normativa si concentra sul “mezzo adoperato”, costituito da una violenza che si avvale dal mezzo pubblico, sì che il bene tutelato diventa la « giustizia pubblica a cui tutti i cittadini hanno diritto »³. La concussione, afferma conclusivamente Carrara, in conformità alla tradizione, è la specializzazione dell'estorsione; delitto ben diverso e distante della corruzione, cui è somigliante soltanto per il fatto che in entrambi i delitti il lucro è versato dal

1. F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale*, V, Lucca, 1881, § 2566, 147.

2. *Ibidem*, § 2567, 148.

3. *Ibidem*, 148 s.

privato all'agente pubblico in relazione allo svolgimento delle pubbliche funzioni. *Toto coelo* diversa, però, è la causa formale del lucro nei due delitti. In un caso essa è la minaccia di un danno ingiusto; nel caso della corruzione il baratto del denaro con la giustizia⁴.

Francesco Carrara sviluppa una tradizione di cui si possono cogliere le tracce nei grandi criminalisti italiani che dettarono le lezioni di diritto criminale nelle Università italiane dalla fine del '500 all'inizio dell'800. Giacomo Menochio (1532–1607), per esempio, spiega, contro l'equivoco insito nell'uso del termine, che la concussione è un « *crimen separatum. . . a crimine repetundarum* »⁵. Infatti, la corruzione è un *crimen publicum*; la concussione è un *crimen privatum*. Evidente è l'origine della concussione nella violenza di cui chiunque può essere autore, caratterizzata dallo scopo di estorcere denaro a terze persone. Dunque, la concussione è un crimine privato. Se, però, la concussione è commessa dal magistrato o dal pubblico agente, al privato si aggiunge e mescola il crimine pubblico. Il tal modo « [. . .] *unico delicto, unico facto duo crimina admissa esse intelligimus: privatum scilicet quatenus concussionis nomen retinet, publicum, quatenus repetundarum sanctionem respicit. . .* »⁶: cioè a dire, come crimine privato mantiene la denominazione di concussione, come crimine pubblico, invece, merita di essere equiparato alla corruzione *quoad poenam*.

Anche per Tiberio Deciani (1509–1582), il grande criminalista dello Studio patavino nella seconda metà del '500, la concussione è un crimine privato, che differisce dalla corruzione perché il concussore, a differenza del corrotto, riceve il lucro da colui contro il quale ha esercitato violenza⁷. Il concetto tradizionale della concussione è mirabilmente compendiato da Luigi Cremani (1748–1838) all'inizio dell'800. La concussione è il *maleficium* con il quale l'agente pubblico, al fine di estorcere a taluno un lucro, induce in lui il timore di un danno derivante dall'esercizio della pubblica potestà. Questi così versa l'indebitato per liberarsi dal timore⁸. Gli esempi che Cremani espone sono quanto mai espressivi della natura della concussione come di un delitto realizzato attraverso l'induzione di una minaccia ingiusta. Sono concussori, invero, i magistrati che esigono dai privati del denaro sotto specie di tributi; quelli che proibiscono di svolgere un commercio lecito costringendo i malcapitati a versar loro denaro per liberarsi dal divieto; quelli che costringono le vittime a compiti non dovuti pretendendo denaro per liberarli dall'obbedire all'ordine ingiusto; gli ufficiali giudiziari che pretendono più del giusto come compenso per l'esecuzione delle sentenze.

4. *Ibidem*, § 2574 ss., 153 ss.

5. G. MENOCHIO, *De Arbitrariis Judicium Quaestionibus et Causis*, Genevae, MDCXC, L. II, Cent. IV, Casus CCCXLII, II, 625.

6. *Ibidem*.

7. T. DECIANI, *Tractatus Criminalis*, Tomus II, Venetiis, MDXC, L. VIII, C. XXXV, 24, 2405.

8. L. CREMANI, *De Jure criminali libri tres*, Florentiae, 1848, Lib. II, Cap. IV, Artic. II, X, 300.

In definitiva: è concussore colui che « *aliquo officio, munere, ministerio quis fungitur, potestate sua abutatur, ea jubens, quae pro potestate exequi valet, et is, cui haec imperantur, aliquid det, ut imperium, et metum ejus periculi effugiat* »⁹. La definizione non potrebbe essere più precisa. La concussione è il delitto di chi abusa del potere, comandando o vietando qualcosa in modo contrario al diritto e pretendendo un lucro dal privato sottoposto al timore di dover soggiacere all'ingiustizia. La concussione, dunque, è un'estorsione qualificata dall'abuso del pubblico potere. La sua essenza sta nella minaccia di un danno ingiusto, come nel delitto di estorsione. Questo concetto è stato travasato pari pari nei codici moderni. L'art. 174 del Codice francese del 1810 (tradotto in italiano per il Codice dei delitti e delle pene pel Regno d'Italia — 1811) contempla, sotto il titolo *Delle Concussioni commesse da pubblici Funzionari* il fatto dei funzionari pubblici che ordinano di esigere, o esigono o ricevono ciò che fanno non essere loro dovuto, onde richiedono qualcosa in eccesso a ciò che è dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, interessi o redditi, o per salari o stipendi¹⁰. Il *Bayerisches Strafgesetzbuch* del 1813 contempla all'art. 358, sotto il titolo *Erpressung im Amt*, il fatto di chi « ... *durch Bedrohung mit der Amtsgewalt irgend einen unerlaubten Privatvorteil zu erpressen sucht* »¹¹. Si tratta, in entrambi i casi, di atti vessatori ed estorsivi ai danni dei privati, ben distinti dai delitti di corruzione, previsti rispettivamente agli artt. 177–183 del Code Napoléon e all'art. 355 (*Bestechung*) del codice bavarese.

Il Codice penale per gli Stati del Re di Sardegna del 1839, pur modellato in larga misura sul codice francese, introduce una novità, distinguendo tra concussione semplice e concussione estorsiva¹². Invero, mentre all'art. 290 punisce la concussione semplice, consistente nel fatto di ricevere o esigere dolosamente quanto non è dovuto o di eccedere nell'esigere « il dovuto per diritti, per tasse, contribuzioni, rendite, mercede o per stipendio », all'art. 291, co. 1, prevede la circostanza aggravante di chi abbia commesso l'esazione indebita « con minacce od abuso di potere » e, all'art. 291, co. 2, la circostanza di aver accompagnato l'azione con « attentato all'altrui libertà ». Ancora più preciso, sulla stessa linea, il Codice per il Regno delle Due Sicilie del 1819 che, all'art. 196, punisce la concussione semplice, consistente nel fatto dell'agente pubblico che esige, per privato profitto, un tributo che « la legge non permette » o « più di quello che la legge permette » e, all'art. 197 prevede una pena più severa: [...] « la indebita esazione mentovata nell'articolo precedente si trasforma in estorsione, facendosi uso di minaccia o di abuso di potere ». Del tutto separate sono le fattispecie di corruzione, previste agli

9. *Ibidem*, XI, 300.

10. *Codice dei delitti e delle pene del Regno d'Italia*, Milano, 1810.

11. *Bayerisches Strafgesetzbuch von 1813*, in A. BUSCHMANN, *Textbuch zur Strafrechtsgeschichte der Neuzeit. Die klassischen Gesetze*, München, 1998, 447.

12. *Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna*, Torino, 1839.

artt. da 200 a 204¹³. Previsioni del tutto sovrapponibili a quelle del Codice napoletano caratterizzano il Codice Criminale e di Procedura Criminale per gli Stati estensi¹⁴. Le famiglie delle corruzioni e delle concussioni sono previste in titoli separati (rispettivamente il sesto e il settimo). Quanto alle concussioni, l'art. 169 punisce la concussione semplice, definita all'art. 171 come il fatto di chi « dolosamente si riceve o si esige, o si ordina di esigere quanto non è dovuto, od eccede il dovuto per diritti, per tasse, contribuzioni, rendite, mercedi o stipendio »; gli artt. 172 e 173 puniscono le concussioni aggravate, contrassegnate rispettivamente dall'aver l'agente compiuto il fatto con « minacce, violenze o con abuso di potere » ovvero con « attentato all'altrui libertà ». Le stesse distinzioni tra corruzioni e concussioni e tra concussione semplice e concussione aggravata valgono per il Regolamento Gregoriano sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832¹⁵ e per il Codice Sardo-italiano del 1859 (artt. 215 e 216)¹⁶.

Il *Preußisches Strafgesetzbuch* del 1851 contempla al § 315 il delitto di “*Nötigung unter Mißbrauch der Amtsgewalt*”, consistente nel comportamento dell'agente pubblico che, abusando del suo potere d'ufficio, costringe la vittima a tenere un comportamento attivo o passivo o a patire qualche cosa contraria al dettame del diritto, presentando una valutazione unitaria della concussione attraverso una condotta costringitiva, radicalmente separata dalla corruzione¹⁷.

Dunque, nella tradizione giuridica riveniente dal diritto comune, trasfusa nei codici penali della prima metà del secolo XIX, sia italiani che francesi o germanici, la concussione appartiene al *genus* delle estorsioni patrimoniali, specializzata soltanto dal carattere pubblico della forza dispiegata dall'autore per estorcere il denaro o la diversa utilità. Nessuna confusione è ammissibile con la famiglia delle corruzioni, in cui si consuma un'offesa pubblica diretta contro la giustizia che il giudice o il pubblico funzionario hanno il dovere di esercitare in modo equanime e senza venalità alcuna.

2. L'evoluzione della tradizione dal codice toscano al Codice Rocco

Una importante novità, che spiegherà in parte lo sviluppo successivo, è introdotta dallo splendido Codice penale toscano del 1853 agli artt. 181 e

13. *Codice per lo Regno delle due Sicilie*, Napoli, 1819.

14. *Codice Criminale e di Procedura Criminale per gli Stati Estensi*, Modena, 1855.

15. *Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 Settembre 1832*, già in vigore nelle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, Bologna, 1862.

16. *Codice penale per gli Stati di S.M. il re di Sardegna*, Torino, 1859.

17. *Preußisches Strafgesetzbuch von 1851*, in A. BUSCHMANN, *Textbuch zur Strafrechtsgeschichte der Neuzeit. Die klassischen Gesetze*, cit., 538.

182¹⁸, sul cui impianto si sarebbe plasmato il Codice Zanardelli del 1889¹⁹. I grandi giuristi toscani, alla cui Scuola si alimentò Francesco Carrara, seguendo una via autonoma rispetto al Code Napoléon, colmarono, con sapiente spirito giuridico, la lacuna relativa a un fatto pure meritevole di punizione — la costrizione mediante inganno — sul rilievo che si può delinquere estorcendo denaro tanto *vi* quanto *fraude*. Il pubblico agente può strappare il denaro al privato sia con la violenza che con la frode. Il nucleo di disvalore è il medesimo, anche se l'inganno, apparendo un poco meno ripugnante della violenza, può meritare una pena più mite. Su questo rilievo i toscani sdoppiano il delitto di concussione: all'art. 181 prevedono la concussione per costrizione; all'art. 182 prevedono la concussione per induzione in due forme distinte, per inganno ovvero per approfittamento dell'errore altrui.

Il delitto di cui all'art. 181 del Codice toscano, pur semplificato nell'espressione linguistica, continua la tradizione precedente. Con il termine di costrizione i compilatori compendiano il concetto complesso che la dottrina di Cremani stigmatizza in modo semanticamente perfetto. Il significato del verbo costringere implica, secondo i compilatori, l'uso della violenza in colui che costringe di fronte a colui che è costretto. La violenza può essere fisica o morale. La parola "indebitamente", con cui la norma qualifica la somministrazione del denaro o dell'utilità al pubblico ufficiale che costringe, serve a precisare che l'abuso « si spinge ad esigere ciò che al pubblico ufficiale non è per disposizione di legge dovuto »²⁰. Il delitto di cui all'art. 182 del Codice contempla la concussione tramite inganno e tramite approfittamento dell'errore altrui. Il delitto è alternativo rispetto alla concussione per costrizione. La disposizione usa per la prima volta il verbo generico "indurre". Ma il significato è "circonvenire", come precisa il commento all'articolo, secondo cui: « L'abuso doloso dell'autorità deve consistere nel circonvenire i terzi, asserendo e dando loro a credere che fosse dovuto ciò che veniva pagato e che realmente dovuto non era, o dovuto in minor valore »²¹. Indurre, dunque, equivale o a farsi dare denaro o altra utilità non dovuta con l'inganno o approfittando dell'errore in cui il privato versa.

L'introduzione del verbo indurre avrebbe avuto, con il trascorrere del tempo e con lo smarrirsi delle radici, portata dirompente. Il Codice Zanardelli contempla due fattispecie concussorie, distinte sia per diversità di condotta che per trattamento sanzionatorio. L'art. 169 punisce la condotta del pubblico ufficiale che costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, danaro o altra utilità; l'art. 170 punisce al co. 1

18. *Il Codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, Pistoia, 1856.

19. *Il Codice penale per il Regno d'Italia*, Torino, 1889.

20. *Codice Penale Toscano illustrato*, cit., III, commento all'art. 181, 417.

21. *Ibidem*, 419.

il pubblico ufficiale che, abusando del suo ufficio, induce alcuno a dare o promettere indebitamente a sé o a un terzo danaro o altra utilità e, al co. 2, il pubblico ufficiale che si arricchisce approfittando dell'errore del privato. La pena prevista per il primo delitto è più severa (reclusione da tre a dieci anni) rispetto a quella prevista per il secondo (reclusione da uno a cinque anni). Per quanto il verbo indurre sia assai generico, non v'è dubbio, nella giurisprudenza e nella dottrina dell'epoca zanardelliana, che esso designa la sola induzione in errore, come si ricava dall'interpretazione sistematica dello stesso art. 170 che, al co. 2, punisce, in modo ancora più mite (reclusione da sei mesi a tre anni) il comportamento del pubblico ufficiale che riceve ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui. Illuminante è la seguente massima, tratta da una sentenza del 3 aprile 1916: « Nel delitto di concussione, se il pubblico ufficiale abbia usato coazione per costringere il privato a pagare ciò che non è dovuto, ricorre l'ipotesi dell'art. 169; se lo abbia indotto in errore ricorre l'ipotesi della prima parte dell'art. 170; e se ha soltanto approfittato dell'errore in cui il privato è caduto da sé, ricorre l'ipotesi del co. 2, della concussione negativa »²².

Dottrina e giurisprudenza non muovono alcuna contestazione a tale concettualizzazione, che Carrara, presentandosi come una sorta di ponte scientifico dal codice Toscano al codice del Regno d'Italia, compendia nella distinzione tra concussione *esplicita* e concussione *implicita*. Invero, il pubblico ufficiale « può estorcere denaro dal privato, o *palesamente* minacciando di abusare dei suoi poteri se non gli si dà denaro: o *occultamente* ingannando il privato con dargli a credere che denaro sia veramente dovuto. Di qui nasce la suddivisione della concussione in *implicita* ed *esplicita*. [...] È *implicita* se l'ufficiale dà a credere al privato che gl'incomba un pagamento che non è dovuto ». In entrambi i casi di concussione il privato « è immune da responsabilità penale, e figura soltanto nel reato come soggetto passivo, a differenza del corruttore che se ne rende partecipe. Ne va immune nella concussione *esplicita*, benché sappia di pagare ingiustamente, perché lo scusa il timore; ne va immune nella concussione *implicita*, perché lo scusa l'errore »²³.

3. Il Codice Rocco e la sua interpretazione

Per quanto sia in dottrina che nella pratica rimanga ben fermo il concetto della concussione come intimamente connesso a un sopruso nei confronti del privato, che versa l'indebito in forza di una ingiustizia dell'agente pubblico, la genericità dell'ipotesi induttiva apre la strada alla contaminazione tra situazioni diverse e, dunque, alla confusione tra concussione e corru-

22. Cass. Roma, 16 aprile 1916, in *Foro it.*, 1916, II, 283.

23. F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, cit., § 2572, 152.

zione. Un passo rilevante verso la confusione lo compie il Codice Rocco, il quale, nell'ottica draconiana di equiparare *quoad poenam* l'induzione alla costrizione, unifica in un'unica disposizione le condotte del costringere e dell'indurre. L'obiettivo di politica criminale è chiaramente espresso da Alfredo Rocco nella Relazione al Re sul progetto definitivo del Codice del 1930. La ragione della scelta di raggruppare in una unica norma e di assoggettare alla stessa pena le due condotte sta nel fatto che «[...] l'indurre ha una gravità non minore del costringere. La induzione deve per necessità consistere nel trarre taluno in inganno circa l'obbligo, che egli abbia, di dare o promettere, o nel condizionare la prestazione della propria attività a una indebita remunerazione. In ogni caso, la volontà dello offeso cede all'uso di mezzi, che intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi di una costrizione morale»²⁴. L'equiparazione delle due condotte, in una con l'abbandono dell'ipotesi relativa all'approfittamento dell'errore altrui, favorisce con il tempo l'interpretazione estensiva del concetto di induzione. Mentre Vincenzo Manzini, custode del senso originario del Codice, scrive chiaramente, richiamandosi alla Relazione ministeriale, che la concussione si presenta come violenta o fraudolenta, in corrispondenza «ai due modi con cui *fit iniuria: aut vi, aut fraude*»²⁵, precisando che nell'induzione la frode consiste «nel suscitare nell'animo del soggetto passivo, mediante la richiesta, un qualunque motivo efficace di determinazione persuasiva»²⁶, altri Autori si spingono oltre, annacquando ancor più il concetto di frode.

Già in Manzini, per vero, come si avverte dall'ultima espressione surriferita, è implicito il tentativo di disancorare la frode dall'inganno in senso stretto, edulcorandone il significato e facendolo slittare verso quello più ampio di persuasione. Nino Levi, sulla linea estensiva, compie un passo ulteriore e, forse, decisivo per lo sviluppo successivo. Per la configurabilità della concussione per induzione basterebbe che: «[...] abusando in qualsiasi modo del proprio ufficio o della semplice qualità inerte, il pubblico ufficiale sia giunto al risultato di indurre il privato a dare o promettere, avvenga ciò con frode o in altro modo che non si possa considerare cogente nel senso di costrizione»²⁷. Levi riconosce ancora lo stretto legame tra la concussione per induzione e la truffa. Ma tale legame viene riferito allo scopo di riconoscere come concussione, e non come truffa, gli artifici e i raggiri che hanno

24. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, Parte II, *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, 1929, § 365.

25. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. V, 5^a ed., a cura di P. Nuvolone, Torino, 1981, 197. Nello stesso senso C. SALTELLI, E. ROMANO-DI FALCO, *Commento teorico-pratico del codice penale*, 3^a ed. riveduta e ampliata a cura di E. Romano-Di Falco, vol. III, Roma, 1956, § 730, 207.

26. *Ibidem*, 207.

27. N. LEVI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, Milano, 1935, 248.

indotto il privato all'errore sul dovuto²⁸ e non, all'inverso, per escludere dalla concussione i comportamenti privi di efficacia specificamente ingannatoria.

Francesco Antolisei, infine, con la sua arte apparentemente semplificatoria, completa l'opera. Nel concetto di induzione sarebbe compreso « ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il paziente ad una data condotta »; in esso vi rientrano « senza dubbio l'inganno, sia nella forma più grave di artifici o raggiri, sia nella forma della semplice menzogna », ma anche « l'esortazione e il consiglio possono bastare, purché nell'accettazione abbia influito la posizione di superiorità del funzionario »; la concussione per induzione « può essere realizzata anche mediante omissione (inerzia) e persino col silenzio »²⁹.

Mantenendosi aggrappato al concetto originario di concussione resiste con fermezza il solo Antonio Pagliaro, che afferma, in controtendenza a dottrina e giurisprudenza prevalenti: « Bisogna dare una interpretazione restrittiva del termine "induce". Non ogni induzione a compiere qualcosa, ma solo la induzione mediante inganno viene in rilievo. Infatti, al di fuori della costrizione psichica relativa, non vi è altro mezzo, se non l'inganno, per piegare l'altrui volere a una condotta che altrimenti non si sarebbe voluta. Questo inganno deve avvalersi dell'abuso della qualità o dei poteri. Anzi, l'inganno è l'abuso stesso, visto sotto il profilo del suo influsso sulla psiche altrui. Abuso e induzione, nel fatto concreto, non sono due condotte differenti: sono la stessa condotta osservata sotto angoli visuali distinti »³⁰.

Nella lenta e quasi inavvertita deriva della concussione non ci si avvede che, in tal modo, rischiano di smarrirsi i confini rispetto alla corruzione. La giurisprudenza contamina progressivamente le due figure in modo da renderle irrimediabilmente. La distinzione tra costrizione e induzione perde ogni rilevanza, tanto che i due verbi finiscono di esprimere, nelle contestazioni del fatto illecito in sede giudiziaria, la semplice figura retorica dell'endiadi, secondo formulazioni del tipo: « Il pubblico ufficiale Caio costringeva, o comunque induceva Mevio a dargli o promettergli la somma di. . . », ovvero: « Il pubblico ufficiale Caio, costringendo Mevio, lo induceva a dargli o promettergli. . . ». La concussione diventa così il delitto mercé il quale il pubblico ufficiale induce il privato a versargli una somma di denaro o un'altra utilità avvalendosi di una forza di persuasione superiore a quella che si somministra per essere responsabili del meno grave delitto di corruzione. La distinzione tra i due reati non sta più nell'ingiustizia del danno arrecato al privato, bensì nel rapporto, più intenso o più blando, tra la volontà dei soggetti. Nella concussione, a differenza che nella corruzione, vi sarebbe

28. *Ibidem*, 247–249.

29. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 13^a ed., a cura di L. Conti, 2000, 317; v. anche G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, 5^a ed., Bologna, 2012, 210.

30. A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, 9^a ed., Milano, 2000, 123.

una volontà prevaricatrice e intensamente condizionante espressa dal pubblico ufficiale³¹. Evidente è l'esigenza, per sostenere tale tesi, di confondere tra loro la costrizione e l'induzione; *rectius*, di annullare il significato pregnante della costrizione. Il delitto di concussione diventa così una semplice induzione qualificata³²; la portata generica e indeterminata di quest'ultimo termine linguistico divora la costrizione, sul rilievo, invero assai superficiale, che anche il costringere si risolve in un indurre.

In questo modo, nella totale indeterminatezza delle fattispecie, la decisione se punire per concussione o per corruzione passa interamente nelle mani del giudice e, prima ancora, nelle mani del pubblico ministero, che architetta l'una o l'altra imputazione in funzione dei bisogni dell'accusa.

Soltanto mantenendo ferma la distinzione tra il costringere e l'indurre è possibile rimarcare la diversità del bene giuridico rispettivamente tutelato dalla concussione e dalla corruzione. Con il termine costrizione si rende evidente l'ingiustizia consumata dal pubblico verso il privato mercé la strumentalizzazione dell'ufficio. Situazione, questa, che, se non rarissima nell'esperienza sociale, tuttavia è assai meno frequente della pratica corruttiva, almeno in una società liquida e aperta, in cui sfumano i confini tra i ruoli sociali e l'agente pubblico tende a dismettere l'abito dell'autorevolezza e del prestigio per indossare quello del *manager*. La portata della corruzione è molto più ampia di quanto possa apparire a prima vista, perché essa ricomprende tutte le ipotesi in cui la dazione o la promessa di lucro del privato, offendendo "soltanto" la giustizia pubblica, tende a conquistarsi lentamente una sorta di "legittimazione" sociale, in ragione del sempre minor valore attribuito in vasti ambienti sociali della post-modernità al "pubblico" e ai beni appartenenti a tutti in comune. La corruzione, invero, a differenza della concussione, che indigna il privato direttamente offeso nel suo interesse patrimoniale, offende un bene — l'esercizio senza lucro delle pubbliche funzioni in modo rispettoso dell'uguaglianza tra i cittadini — i cui confini sembrano sfumarsi in una dimensione etica e in cui il pregiudizio economico per la collettività non è immediatamente percepibile nella sua intensa offensività. La concussione, invero, ridotta al suo nucleo proprio, non può che designare, rettamente intesa, la situazione in cui l'agente pubblico prospetta al privato un timore ingiusto, ove la vittima primaria è il privato e l'offesa alla giustizia pubblica si aggiunge alla prima, aggravandola con il trapasso del delitto "privato" nella sfera dei delitti "pubblici". L'estensione incongrua della concussione, in forza dello slittamento semantico del termine indurre, che indica il semplice nesso di condizionamento tra una volontà

31. Tra le tante: Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2001, n. 1170, in *Cass. pen.*, 2002, 205.

32. Cass., Sez. VI, 26 aprile 2007, n. 26324, in *Banca dati Leggi d'Italia*; Id., Sez. VI, 24 maggio 2006, n. 23776, in *Riv. pen.*, 2007, 37 e 446; Id., Sez. VI, 4 novembre 2004, n. 443, in *Mass. Uff.*, n. 230898; Id., Sez. VI, 8 novembre 2002, n. 52, in *Riv. pen.*, 2003, 781; Id., Sez. VI, 13 gennaio 2000, in *Cass. pen.*, 2001, 132.

più forte e una più fragile, provoca, dapprima, all'inizio degli anni '90, la protesta dei giuristi illuminati³³, che avvertono la piaga della diffusione del fenomeno corruttivo, domandandosi inquieti le ragioni per cui, in molti casi, il privato riesca a sfuggire alla pena e, successivamente, dell'Europa, che, con i suoi organismi di esperti, lamenta l'impunità di cui fruirebbero i corrotti "eccellenti" in Italia, trasformati indebitamente in concussi. Nasce da qui tutto un pullulare di proposte di riforma dell'impianto codicistico, che ne ha messo in discussione la razionalità e l'efficacia, sfociando infine nella riforma del novembre 2012³⁴.

4. Le aporie della riforma della legge 6 novembre 2012, n. 190

Per rispondere, come si è detto, alle richieste sociali di un maggior rigore dell'impianto punitivo e alle sollecitazioni internazionali, che ritenevano inadeguata e inefficace la legge italiana per la mancata sottoposizione a pena del soggetto che si determina a versare all'agente pubblico l'utilità indebita³⁵, il legislatore della riforma ha ritenuto di spezzare l'unitarietà

33. G. FORTI, *L'insostenibile pesantezza della "tangente ambientale". Inattualità di disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 476.

34. Tra le proposte di riforma dei delitti di corruzione cfr. il c.d. "progetto di Cernobbio", elaborato nella prima metà degli anni Novanta (in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, 911, sul quale v. A. PAGLIARO, *Per una modifica delle norme in tema di concussione e corruzione*, ivi, 1995, 55; PULITANÒ, *La giustizia penale alla prova del fuoco*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 3; G. FIANDACA, *Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione*, ivi, 2000, 883), nonché la proposta n. 3850 presentata alla Camera dei deputati il 10 novembre 2010 (prima firmataria l'on. Ferranti PD) e l'analogo disegno di legge n. 2174 presentato al Senato della Repubblica a firma Finocchiaro e altri. Sui lavori preparatori alla l. 190/2012 e sulle proposte di riforma che l'hanno preceduta: G. BALBI, *Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in Dir. pen. cont., 2012, 3-4, 5; F. CINGARI, *La corruzione pubblica: trasformazioni fenomenologiche ed esigenze di riforma*, in Dir. pen. cont., 2012, 1, 79; E. DOLCINI, F. VIGANÒ, *Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione*, in Dir. pen. cont., 2012, 1, 232; F. PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni: una strana vicenda*, in Dir. pen. cont., 2012, 1, 227; V. PLANTAMURA, *La progettata riforma dei delitti di corruzione e concussione*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, 189. Dopo l'entrata in vigore della l. 190/2012: G. FORNASARI, *Il significato della riforma dei delitti di corruzione (e incidenze "minori" su altri delitti contro la P.A.)*, in Giur. it., 2012, 2690; R. GAROFOLI, *La nuova disciplina dei reati contro la p.a.*, in www.penalecontemporaneo.it; A. MACRILLÒ, *I nuovi profili penali nei rapporti con la pubblica amministrazione alla luce della Legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190*, Padova, 2012; T. PADOVANI, *Metamorfosi e trasformazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e corruzione*, in Arch. Pen., 2012, 790; D. PULITANÒ, *Legge anticorruzione (l. 6 novembre 2012 n. 190). Commento*, in Cass. pen., suppl., 2012, 3 ss.; S. SEMINARA, *La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema giuridico e culturale*, in Dir. pen. proc., 2012, 1235; P. SEVERINO, *La nuova legge anticorruzione*, in Dir. pen. proc., 2013, 1; S. SPADARO, A. PASTORE, *Legge anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190)*, Milano, 2012; F. VIGANÒ, *Sui supposti guasti della riforma della concussione*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 marzo 2013; G. VIGLIETTA, *La L. 6 novembre 2012 n. 190 e la lotta alla corruzione*, in Cass. pen., 2013, 17 ss.

35. *Rapport d'Evaluation de l'Italie. Incriminations* (STE n. 173 et 191, PDC 2), adottato dal Greco (Group d'Etats contre la corruption), Strasburgo, 20-23 marzo 2012. V. anche la *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, a norma dell'art. 9 della decisione-quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*, Bruxelles 6 giugno

della previgente incriminazione di cui all'art. 317, prevedendo due distinte figure delittuose. Da un lato sta ora la concussione (art. 317), riservata alla condotta del pubblico ufficiale che costringe il privato alla promessa o alla dazione indebita, dall'altro l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*), riservata alla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della loro funzione o qualità, inducono il privato alla dazione o alla promessa indebita. Introdotta questa distinzione è diventato urgente individuare il criterio distintivo tra costrizione e induzione che dottrina e giurisprudenza tendevano ormai, come si è visto prima, a interpretare in modo equivalente. La difficoltà di trovare una soluzione a questo problema rimette in discussione *funditus* l'impianto della legislazione novellata. Nei primi commenti, anche provenienti da fonti molto autorevoli, si è detto che vi sarebbero ora due figure di concussione, una per costrizione, appunto, e una per induzione³⁶. Ma è lecito dubitare che le cose stiano proprio così. Se, infatti, la ricomprensibilità della condotta induttiva nel *genus* concussivo poteva predicarsi in virtù dell'equipollenza con la costrizione, ora tale soluzione non è più praticabile. Invero, la struttura nuova dell'art. 319-*quater*, che contempla la punibilità del privato, impedisce di riconoscere in costui la vittima dell'attività prevaricatoria dell'agente pubblico. La causa formale della punizione di entrambi i soggetti postula l'esistenza di un nocciolo di disvalore a loro comune, che non può non ricondursi all'offesa del bene pubblico tutelato dal *crimen repetundarum*.

Se, partendo dal bene giuridico tutelato, è impossibile riconoscere nell'induzione indebita *ex* art. 319-*quater* una *species* del delitto di concussione, alla medesima conclusione deve pervenirsi procedendo all'esame delle condotte da un punto di vista semantico. Tra costringere e indurre, incongruamente equiparati dal previgente art. 317, sussiste una vera e propria eterogeneità. Le situazioni designate dai due verbi sono essenzialmente diverse. In un caso, nell'indurre, v'è l'indicazione di un semplice nesso di tipo condizionalistico tra l'agente pubblico e il privato. La volontà costituisce semplicemente una delle ragioni in forza delle quali un soggetto si è determinato ad agire. La libertà del privato, in questo caso, non viene offesa: il soggetto ha bilanciato il motivo che gli è stato presentato, preferendolo agli altri motivi, secondo una scelta che lascia intatta la sua libertà. Totalmente diversa è la situazione designata dal verbo costringere. La causa formale del costringere è la paralizzazione dell'altrui volontà e l'adeguamento di essa al dettame di una volontà superiore.

Se le cose stanno così dal punto di vista semantico, non può sostenersi che l'induzione sia una forma più blanda della costrizione, come veniva sostenuto, non senza contraddittorietà, nella vigenza del vecchio art. 317.

2011, COM (2011) 309 def.

36. F. PALAZZO, *Concussione, corruzione e dintorni*, cit., 229; F. VIGANÒ, *Sui supposti guasti*, cit., 5.

Tra induzione e costrizione non v'è rapporto di *genus* a *species*, perché la costrizione introduce un concetto essenzialmente diverso, del tutto estraneo all'induzione, in cui il disvalore specifico è focalizzato nell'offesa alla libertà e alla intangibilità patrimoniale della vittima. I criteri dell'offesa e della condotta si intrecciano vicendevolmente. La condotta costringitiva non può essere ricondotta a quella induttiva, poiché, mentre la prima offende la libertà di un soggetto, tanto da escluderne la punibilità, alla seconda è estranea tale offesa, tanto che il privato è ugualmente sottoposto a pena.

Se, poi, si va a esaminare il concetto di minaccia, che sta alla base e supporta la condotta del costringere, ci si rende conto che in tanto può parlarsi in senso giuridico di una minaccia, in quanto l'evento minacciato sia ingiusto³⁷. Costringere, dunque, significa ottenere un risultato dannoso per altri tramite la minaccia di provocargli un danno ingiusto. Affiora a questo punto con tutta chiarezza la fallacia concettuale dell'equiparazione tra la costrizione, da individuarsi esattamente come evento di offesa conseguente a una minaccia di un danno ingiusto, e l'induzione. Invero, se la vicenda di vita descritta sinteticamente dal costringere è caratterizzata per il soggetto passivo dall'alternativa di pagare o di patire l'ingiustizia, tale evento non può logicamente essere la conseguenza di una mera induzione, a meno che quest'ultima non consista in una frode. Nessuno, invero, potrebbe lasciarsi indurre a patire il male del pagamento dell'indebito se non per sfuggire al male maggiore di patire l'ingiustizia. Ma ciò è il risultato di un costringere, non di un semplice indurre. L'evento di cedere a una pretesa promossa tramite una minaccia ingiusta non può essere conseguenza di una semplice induzione. Al cedere senza il tramite di una minaccia ingiusta è necessariamente inerente un vantaggio per chi "cede". E se vi è vantaggio anche per il privato v'è baratteria, cioè scambio tra un male attuale (il pagamento dell'indebito) e un vantaggio (al limite, l'affidamento in una compiacenza futura dell'agente pubblico).

Invero, come si può agevolmente osservare, la giustapposizione dell'induzione, intesa come semplice persuasione, alla costrizione non può non disassare il concetto stesso della concussione, contaminandolo irrimediabilmente con la corruzione. Il che, nella storia giuridica italiana del secondo dopoguerra, è puntualmente avvenuto. Con la duplice conseguenza, per un verso, di lasciare incongrui spazi di impunità a favore del privato e, per altro verso, di concedere al giudice — e, prima ancora, al pubblico ministero — percorsi liberi di valutazione assiologica in ordine non al fatto, bensì alla tipologia dell'autore. La separazione della costrizione dall'induzione, realizzata con la riforma, riconduce inevitabilmente la concussione alla sua originaria e non contraddittoria natura. Concussione vi è soltanto quando vi sia una costrizione del privato, cioè quando il pubblico agente gli prospetta,

37. Con estrema chiarezza e precisione concettuale v. Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2012, n. 3251.

nel caso non si determini alla promessa o alla dazione dell'indebito, un danno ingiusto, in quanto obiettivamente non corrispondente a una pretesa tutelata dall'ordinamento giuridico. Ove, invece, sia pure con atteggiamenti qualificabili socialmente come "minacciosi", l'agente pubblico prospetti al soggetto conseguenze dannose corrispondenti a una pretesa obiettivamente giusta, cioè tutelata dall'ordinamento giuridico, non ricorrerà la concussione, bensì il delitto di cui all'art. 319-*quater*.

5. L'appartenenza dell'art. 319-*quater* alla famiglia delle corruzioni

Resta da vedere, a questo punto, in cosa consista il disvalore specifico del delitto di cui all'art. 319-*quater*. Una cosa certa è che tale delitto non appartiene al genere delle concussioni. Lo "spacchettamento" dell'art. 317 previgente, destinato a generare due distinti reati di concussione, uno per costrizione e l'altro per induzione, non ha potuto far maturare i frutti desiderati, a cagione dell'intrinseca contraddittorietà dell'operazione compiuta.

Può dirsi allora che il delitto di cui all'art. 319-*quater* appartiene alla famiglia delle corruzioni? La risposta non può che essere affermativa, come è dimostrato inequivocabilmente dalla punibilità del privato. Anche se ciò può affermarsi con una certa sicurezza, non è agevole tuttavia determinare il posto che spetta a tale delitto, stretto come esso è tra i delitti contigui di cui agli artt. 318 e 319. Quest'ultima disposizione possiede una sua autonomia, non messa in discussione, anzi rafforzata, dalla riforma. Conserva infatti la tradizionale struttura del *crimen repetundarum*, del mercimonio dell'atto che il pubblico agente compie in contrasto con i doveri d'ufficio. L'art. 319-*quater*, invece, se ne differenzia fortemente, sia perché non è ricollegato al mercimonio di un atto pubblico, sia perché postula un abuso delle funzioni o delle qualità; abuso da intendersi, ovviamente, come un *quid pluris* rispetto all'abuso che già, in sé e per sé considerato, è costituito dal *pactum sceleris* con il privato.

Piuttosto, è possibile riscontrare una certa somiglianza dell'art. 319-*quater* con il riformato art. 318. Quest'ultimo, profondamente innovato rispetto al passato, consiste nella ricezione o nella promessa di un lucro in relazione all'esercizio della funzione pubblica. Abbandonata la fattispecie ormai desueta della corruzione impropria, il nuovo art. 318 costituisce una figura sussidiaria della corruzione propria ex artt. 319 e 319-*ter*, applicabile quando, in presenza di una retribuzione o di una promessa di retribuzione indebita all'agente pubblico, non sussista alcun legame sinallagmatico tra la retribuzione e un qualsivoglia atto giuridicamente rilevante proveniente da tale soggetto. Anche nell'art. 319-*quater* vi è la promessa o la dazione di un lucro indebito all'agente pubblico, in relazione all'esercizio della funzione, come nel caso dell'art. 318. In aggiunta v'è l'abuso dei poteri o delle qualità di

pubblico agente. Questo elemento serve a chiarificare, da un lato, che il fatto si consuma nell'ambito di una relazione funzionale del pubblico agente con il privato. Da un altro lato, evoca un *quid pluris* di disvalore per il pubblico agente rispetto al disvalore inerente al delitto contemplato all'art. 318. Se l'indebita promessa o dazione costituisce una frattura del diritto oggettivo qualificabile come già in sé e per sé antigiuridica, l'abuso di cui parla l'art. 319-*quater* aggiunge il requisito per cui l'agente pubblico perviene al *pactum sceleris* grazie allo sfruttamento della propria funzione o qualità. Qui egli, a differenza che nell'art. 318, si fa parte attiva nel favorire l'accordo con il privato; strumentalizza, in altri termini, la sua funzione o la sua qualità allo scopo di far scaturire un profitto per sé dall'esercizio della funzione o del pubblico servizio. Potrebbe a questo punto valorizzarsi, al fine di distinguere la corruzione ex art. 319-*quater* da quella di cui all'art. 318, l'antico criterio dell'"iniziativa", esplicita o, almeno, implicita del pubblico agente. Criterio, quest'ultimo, inidoneo certamente a distinguere tra corruzione e concussione, ma che potrebbe ora essere utile a fornire un senso al requisito dell'abuso delle funzioni o delle qualità, requisito identificabile in una sorta di istigazione del pubblico al privato diretto a violare regole poste a tutela del bene comune.

Il delitto dell'art. 319-*quater*, pur costruito in modo tutt'altro che raffinato, sembra corrispondere alle situazioni che insistono in quella zona grigia che è stata talora definita in termini di "concussione ambientale". L'agente pubblico esercita la sua funzione o il suo servizio in modo opaco — e con ciò abusa dell'ufficio o della qualità — lasciando intendere al privato l'opportunità e la convenienza di retribuirlo ovvero inducendolo a sostenere esborsi di denaro affinché egli possa realizzare un profitto ai danni della collettività. Al privato non è indirizzata alcuna minaccia di un danno ingiusto; al contrario, tramite una gestione "privatistica" dell'ufficio pubblico, è prospettato un vantaggio o un profitto come rivenienti dall'accettazione di un impegno a versare un lucro indebito. Si può dire, usando un'antica formula, che tanto l'agente pubblico quanto il privato, in questi casi, *certant de lucro captando*. Questo lucro è presentato al privato come causalmente dipendente dalla retribuzione a favore dell'agente pubblico. Anche in questo reato, come in quello di cui all'art. 318, al centro del rapporto non sta un atto specifico di competenza dell'agente pubblico come oggetto del mercimonio, ma, semplicemente, uno scambio tra lucro e influenza, protezione ovvero disponibilità *pro futuro*. Se tutto ciò avviene in conseguenza dell'abuso di potere del pubblico agente, che piega la sua attività all'interesse del privato, allora si realizza il reato di cui all'art. 319-*quater*. Il privato partecipa pienamente al disvalore del fatto; pertanto, anch'egli ne deve rispondere. L'abbattimento della pena nei suoi confronti non è irragionevole, ma corrisponde a una duplice esigenza. Per un verso, vuole rimarcare il *plus* di ingiustizia in capo all'agente pubblico, che strumentalizza il suo ufficio

per favorire la stipulazione di un accordo corruttivo. Per un altro verso, è funzionale alle strategie processuali dell'organo di investigazione, che, grazie alla mite cornice sanzionatoria nei confronti del privato, riesce a gestire meglio le sue strategie investigative verso i pubblici agenti.

6. Le conseguenze di diritto intertemporale

Se, come sopra si è cercato di dimostrare, l'art. 319-*quater* appartiene alla famiglia delle corruzioni, i fenomeni successori vanno delineati come segue: tra l'art. 317 previgente e l'attuale art. 317 v'è continuità normativa sotto il segno della permanenza sia del disvalore che della tipicità della condotta di costrizione; tra l'art. 317 previgente, invece, e l'art. 319-*quater* vi è discontinuità normativa.

La legge di riforma ha determinato un fenomeno di abrogazione parziale, cancellando la rilevanza concussiva della condotta di induzione. Le imputazioni pregresse *ex* art. 317 riceveranno la seguente disciplina: se l'imputazione in fatto era sussumibile sotto lo schema della costrizione, il fatto potrà essere punito ai sensi dell'art. 317 attuale, nel rispetto del principio della legge penale più favorevole ai sensi dell'art. 2, co. 4, c.p. Se l'imputazione in fatto era ambivalente, oscillante tra la costrizione e l'induzione, il giudice di merito dovrà in primo luogo definirne gli esatti confini, sussumendo dapprima il fatto in una o nell'altra ipotesi; procedendo, poi, a pronuncia liberatoria *ex* art. 2, co. 2, ove la condotta sia qualificabile come induzione. Nello stesso senso dovrà procedere, ove il fatto sia stato contestato inequivocabilmente come realizzato attraverso una condotta induttiva.

La discontinuità normativa tra il vecchio art. 317 e l'art. 319-*quater* va predicata per cogenti ragioni giuridiche. Il delitto *ex* art. 319-*quater* appartiene alla famiglia delle corruzioni. Il bene giuridico tutelato è diverso nella concussione e nella corruzione, come è dimostrato in modo incontestabile dalla sottoposizione a pena, nell'art. 319-*quater*, anche del privato che versa l'indebito. Ma v'è di più: non soltanto il bene giuridico, ma anche le condotte sono radicalmente diverse. Da un lato, nella concussione, v'è una direzionalità esecutiva dal pubblico al privato, senza alcun incontro tra le volontà. Dall'altro lato, nella corruzione, v'è incontro delle volontà in un accordo. Nel primo caso l'obiettivo preso di mira è l'interesse esclusivo dell'agente pubblico; nel secondo, l'obiettivo è comune ai due soggetti. L'elemento soggettivo del fatto è parimenti diverso: nel caso della concussione l'agente pubblico si rappresenta e vuole l'evento come conseguenza causale della propria minaccia; nel caso della corruzione l'evento è rappresentato e voluto dal soggetto come conseguenza di un accordo, sia pure mediato da una previa consapevole strumentalizzazione delle proprie funzioni o qualità. Predicare la continuità normativa implicherebbe adottare il desueto crite-

rio, che dottrina e giurisprudenza unanimemente rigettano, secondo cui vi sarebbe continuità in tutti i casi in cui il medesimo fatto sarebbe punibile tanto sotto la vecchia legge quanto sotto la nuova, secondo l'adagio: « punito prima, punito dopo, punito sempre ». Ma questo criterio è ormai del tutto abbandonato, perché, in una logica di *overcriminalization*, mette in disparte sia i profili valoriali che quelli formali in gioco nella vicenda successiva della legge penale. L'adozione di tale criterio viola inaccettabilmente tanto la lettera quanto la *ratio* dell'art. 2, co. 2 del codice e, almeno indirettamente, gli artt. 25, co. 2 e 27, co. 3 della Costituzione. Sul piano formale, invero, la sottrazione di una sottofattispecie al fuoco della punibilità integra un inequivocabile fenomeno di abrogazione parziale. L'espedito della continuità normativa, escogitato dalla giurisprudenza per sottrarsi alla rigorosa applicazione del co. 2 dell'art. 2 c.p., postula, infatti, per presentarsi come razionalmente credibile, almeno di un aggancio giustificativo o sul piano formale o sul piano valoriale. O v'è un rapporto di specialità tra le due fattispecie, per aggiunta o per specificazione; ovvero la nuova fattispecie è sussidiaria della precedente, ponendosi come strumento di tutela di un bene giuridico più ampio, che ricomprende al suo interno quello tutelato dalla disposizione precedente: soltanto in questi casi, seppur con maggiore o minore ragionevolezza a secondo delle varie situazioni, può sfuggirsi all'applicazione del co. 2 dell'art. 2. Nel caso in oggetto non è ravvisabile alcun ancoraggio che consenta di stare nel porto della continuità normativa, alla luce dei vari criteri evocati, vuoi formali vuoi sostanziali. I beni giuridici rispettivamente tutelati nella corruzione e nell'induzione *ex art. 319-quater* sono alternativi tra loro. Lo stesso è a dirsi in ordine al rapporto formale tra le condotte, giacché, come già rilevato, l'induzione non è un *genus* che ricomprende come *species* la costrizione.

Che l'esito normativo sia diverso da quello costituente l'obiettivo dei riformatori non è sicuramente ragione sufficiente per modificare la conclusione di cui sopra, fondata su stringenti motivi normativi. Se la riformulazione della concussione è sfociata nell'abrogazione di una sua sottofattispecie, non è ammissibile mantenerne la punibilità con alchimie interpretative che si sottraggono al rigore del metodo giuridico. Si comprende così la ragione per cui i più convinti sostenitori dell'esigenza di riforma siano ora insoddisfatti del risultato cui il legislatore è pervenuto. A un regime di maggior severità è stato sostituito, *praeter intentionem*, un regime meno gravoso, sia dal punto di vista sostanziale, per il trasferimento sotto il titolo corruttivo *ex art. 319-quater* di fatti precedentemente puniti sotto il titolo concussivo, sia per gli effetti di diritto intertemporale, che cancellano la punibilità dei fatti induttivi compiuti sotto la disciplina previgente.